

Roma,

15 NOV. 2011

FEDER.NE NAZIONALE ORAFI
ARGENTIERI GIOIELLIERI
FABBRICANTI
VIA GEROLAMO BORGAZZI 4
20122 MILANO (MI)

Prot. n. 954-134032/2011

OGGETTO: ORO - prestito d'uso - IVA - IRAP

Consulenza giuridica n. 954-42/2011

**Associazione/Ordine FEDER.NE NAZIONALE ORAFI ARGENTIERI
GIOIELLIERI FABBRICANTI**

Codice Fiscale 80113710158

Istanza presentata il 03/06/2011

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti (FEDERORAFI), associata alla Confindustria, in rappresentanza delle imprese orafe, argentiere e gioielliere associate, chiede ulteriori precisazioni in merito al trattamento fiscale dei contratti di prestito d'uso per i metalli preziosi, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute rispetto alle ultime interpretazioni ufficiali.

1. Il contratto di "prestito d'uso" di metalli preziosi.

Il contratto di "prestito d'uso" di metalli preziosi (oro, argento, platino, ecc.) è un

contratto "atipico", non disciplinato dal codice civile, con il quale un soggetto, in genere una banca, ma anche altro operatore specializzato, quali i "banchi metalli", concede in uso ad un altro soggetto (azienda orafa-argentiera-gioielliera) una certa quantità di metallo prezioso, affinché venga utilizzato liberamente dall'operatore nell'ambito della sua attività, con obbligo di rendere la stessa quantità e qualità di bene ricevuto, nonché di pagare un corrispettivo per l'utilizzazione, ovvero con la possibilità alternativa di optare per l'acquisto del quantitativo del metallo ricevuto in prestito in tutto o in parte.

Nel contratto di prestito d'uso il trasferimento della proprietà non avviene al momento della consegna del metallo, bensì quando, in alternativa alla restituzione, viene esercitata l'opzione per l'acquisto di parte o dell'intero quantitativo.

Il Ministero delle Finanze, prima, e più recentemente, l'Agenzia delle Entrate, sono intervenuti a regolamentare gli aspetti fiscali ai fini IVA della forma contrattuale in parola, con le circolari 9 novembre 1995, n. 293/E, e 15 maggio 1996, n. 127/E, ed infine, con la risoluzione 11 maggio 2007, n. 96/E.

Circa la natura giuridica della fattispecie contrattuale in esame l'Amministrazione Finanziaria si è espressa nel senso di considerare la stessa alla stregua di un contratto relativo a "prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili...". È opportuno notare come, nella sostanza, successivamente al momento del trasferimento fisico del metallo prezioso/oro dal concedente all'azienda industriale, questa effettuerà la lavorazione, in modo diretto od indiretto, operando così la trasformazione da "oro da investimento", per usare la medesima accezione di cui all'articolo 10 n.11) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in "oro industriale".

Tale fatto è consentito dalla duplice natura della materia prima in questione e comporta che: la banca acquisirà il metallo per farne un uso "finanziario", mentre l'azienda ne farà un uso "industriale", trasformando lo stesso metallo in prodotti finiti destinati alla vendita. Di qui la diretta connessione tra il processo industriale di produzione del prodotto ed il prestito d'uso che appare, nella logica dell'impresa, come

la forma contrattuale utilizzata per approvvigionarsi della materia prima necessaria (alla stregua di un noleggio).

Si evidenzia, inoltre, che nel contratto di prestito d'uso è sempre presente una specifica clausola che obbliga le imprese utilizzatrici al mantenimento in giacenza delle stesse quantità di metallo ottenuto in prestito vincolando, inoltre, l'eventuale trasferimento della proprietà del metallo ricevuto al consenso del soggetto che lo ha ceduto in utilizzo. Tale disposizione contrattuale appare evidentemente inserita in funzione di garanzia per il proprietario della materia, che continua ad essere il concedente fino a che non venga esercitato il diritto all'opzione di acquisto, alla fine del contratto.

E' principio ormai assodato, infine, che, fino al momento dell'esercizio dell'opzione per l'acquisto, per l'azienda orafa l'operazione in esame non rileva né ai fini contabili - vi è infatti la sola iscrizione nei conti d'ordine - né ai fini fiscali, salvo che per le lavorazioni eseguite sulla materia prima, le quali saranno contabilizzate tra le rimanenze.

E' stato chiarito infatti che "fino al momento dell'esercizio dell'opzione per l'acquisto, l'operazione in argomento non rileva ai fini fiscali, salvo che per le lavorazioni subite dal metallo, che dovranno essere contabilizzate tra le rimanenze, e per il compenso corrisposto per il suo utilizzo, che dovrà essere assoggettato ad imposizione, trattandosi di corrispettivo per la prestazione di un servizio e come tale soggetto ad IVA" (cfr. ris. 96/2007 cit.).

Al riguardo si chiede se, dal momento che il metallo prezioso ha la duplice natura di moneta/valore e di materia prima, la medesima operazione possa configurarsi, per i soggetti coinvolti, con una duplice natura: per la banca come operazione finanziaria e per l'azienda come operazione industriale. In particolare, se possa affermarsi che, per quest'ultima, il compenso corrisposto per l'utilizzo del metallo prezioso non abbia natura di interesse, bensì di costo legato all'operazione di trasformazione industriale delle materie prime, e come tale debba essere trattato ai fini fiscali e contabili.

2. Utilizzazione del "prestito d'uso" per operazioni effettuate con l'estero

Per completare le fattispecie contrattuali che interessano il settore, è evidenziato il caso specifico relativo alla utilizzazione del contratto di prestito d'uso per alcune tipologie di operazioni effettuate con l'estero. Più precisamente si chiede un parere in merito agli adempimenti formali che conseguono alla corretta applicazione delle disposizioni normative con riferimento all'attività di lavorazione effettuata per conto di clienti esteri e finalizzata al recupero dei metalli preziosi dai materiali di scarto.

Al fine di risparmiare consistenti costi di trasporto e proteggersi da rischi di oscillazione del prezzo, infatti, alcune aziende affinatrici di metalli preziosi intendono effettuare le seguenti operazioni di lavorazione, commissionate da clienti stranieri.

I clienti inviano in Italia materiali diversi, contenenti residui di metalli preziosi, che vengono sottoposti ad analisi e successiva lavorazione al fine di estrarre metalli preziosi. L'invio del materiale da affinare costituisce l'unico scambio fisico transitante alla frontiera italiana.

Definiti i titoli, la società affinatrice sottoscrive con una banca estera un contratto di prestito d'uso e restituisce al cliente - estero su estero - il fino corrispondente al prezioso contenuto nel materiale inviato.

Successivamente, quando il metallo sarà materialmente affinato (recuperato), la società italiana provvederà a vendere il medesimo sul mercato e acquisterà dalla banca estera il corrispondente quantitativo posseduto in forza del citato contratto di prestito d'uso.

In relazione alla fattispecie descritta, si chiede un parere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni IVA.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

1. Il compenso corrisposto per l'utilizzo del metallo nel "prestito d'uso"

Per effetto della duplice natura del metallo prezioso, moneta/valore e materia prima, la

medesima operazione sarà per la banca un'operazione finanziaria, per l'azienda, un'operazione industriale.

Il compenso corrisposto dall'azienda per l'utilizzo del metallo prezioso, avendo natura di corrispettivo per il servizio prestato dal concedente, subirà ai fini fiscali e contabili il trattamento di seguito descritto.

Il compenso sarà soggetto ad IVA con le stesse modalità previste per le cessioni del metallo prezioso. Tuttavia, rientrerà, per l'azienda, a pieno titolo tra i costi che riducono la base imponibile IRAP, non avendo natura di onere finanziario bensì, come detto, di compenso pagato per un servizio dipendente da un contratto assimilato ad un contratto d'opera, d'appalto ecc., legato all'operazione industriale di trasformazione della materia prima.

Allo stesso modo, sempre in relazione alla natura di servizio assunta dal contratto, la deducibilità del relativo costo non subirà le limitazioni previste all'articolo 96 del T.U.I.R.

Al contrario, nei contratti diversi dal prestito d'uso, che prevedono il passaggio della proprietà del metallo prezioso - vendita con pagamento differito, postergato, ecc. -, il compenso pagato al cedente per l'eventuale finanziamento assumerà la natura di onere finanziario e, pertanto, sarà contabilizzato con indeducibilità ai fini I.R.A.P e con limitazioni di deducibilità, ai sensi del citato articolo 96 T.U.I.R. con riferimento al ROL prodotto, ai fini della tassazione del reddito.

2. Il "prestito d'uso" nelle operazioni effettuate con l'estero

Si riepilogano nella seguente tabella sintetica gli adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto cui, a parere dell'istante, è tenuto il contribuente nazionale in aggiunta ai normali obblighi previsti per gli scambi interni (senza considerare eventuali obblighi "black list"):

OPERAZIONE:

1 RICEZIONE DEL MATERIALE DA TRATTARE(c/lavorazione)

CLIENTE EXTRAUE

A) Perfezionamento attivo ovvero

B) Immissione in libera pratica con assolvimento dei dazi e dell'eventuale IVA

CLIENTE UE - Intra acquisti parte statistica (codice 4) e annotazione in registro delle movimentazioni di merci non traslative della proprietà

2 FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE AL CLIENTE STRANIERO

CLIENTE EXTRAUE - Fuori campo IVA art. 7ter

CLIENTE UE - Fuori campo IVA art. 7ter e compilazione intra servizi per la lavorazione

3 OTTENIMENTO METALLO IN PRESTITO D'USO DA BANCA ESTERA

CLIENTE EXTRAUE - Non rilevante in Italia (salvo punto 3bis)

CLIENTE UE - Non rilevante in Italia (salvo punto 3bis)

3 bis OTTENIMENTO METALLO IN PRESTITO D'USO DA BANCA ESTERA

CLIENTE EXTRAUE - Fatturazione del compenso pagato per il prestito d'uso all'impresa italiana - applicazione art. 7ter e 17 co.2 DPR 633/72

CLIENTE UE - Fatturazione compenso pagato per il prestito d'uso all'impresa italiana - applicazione art.7ter e 17 co.2 DPR 633/72 - Intra servizi

4 RESTITUZIONE DEL METALLO AL CLIENTE "ESTERO SU ESTERO" A SCARICO C/LAVORAZIONE

CLIENTE EXTRAUE

A) Nazionalizzazione del materiale se importato con il perfezionamento attivo (rif. 1A) e assolvimento dei dazi e dell'eventuale IVA ovvero

B) Non rilevante nell'ipotesi di originaria immissione in libera pratica (rif. 1B)

CLIENTE UE - Annotazione nel registro delle merci non traslative a scarico c/lavorazione (rif. 1)

5 SUCCESSIVO ACQUISTO ALL'ESTERO DI METALLO PER LA CHIUSURA DEL PRESTITO DI METALLO (rif. 3)

CLIENTE EXTRAUE - Non rilevante in Italia

CLIENTE UE - Non rilevante in Italia

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1. Compenso corrisposto per l'utilizzo del metallo nel "prestito d'uso"

In merito al contratto di prestito d'uso di oro, la relativa disciplina fiscale è stata delineata con la circolare del 9 novembre 1995, n. 293/E, con la quale è stato, fra l'altro, precisato che esso configura un contratto atipico, assimilabile ad un contratto di mutuo, da cui differisce tuttavia per la particolarità, espressamente pattuita, che il trasferimento della proprietà dell'oro greggio si verifica non al momento della consegna del metallo, bensì quando, in alternativa alla restituzione, viene esercitata l'opzione per l'acquisto di parte o dell'intero quantitativo ricevuto in prestito. Ciò si desume, tra l'altro, dalla circostanza che il contratto in esame, di regola, è caratterizzato dalla clausola in base alla quale la ditta che prende in prestito l'oro deve mantenere le proprie giacenze in detto metallo su valori almeno equivalenti alla quantità avuta in prestito, ovvero dalla clausola consistente nell'impegno di non trasferire, senza il consenso del soggetto che lo ha ceduto in prestito, l'oro a suo tempo ricevuto.

Pertanto, fino al momento dell'esercizio dell'opzione per l'acquisto, l'operazione in esame non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali, salvo che per le lavorazioni subite dall'oro, che dovranno essere contabilizzate tra le rimanenze, e per il compenso pagato

per l'utilizzo del metallo, che dovrà essere assoggettato ad IVA in quanto, trattandosi di un corrispettivo per la prestazione di un servizio, il medesimo rientra nel campo di applicazione di detto tributo.

Con la circolare 15 maggio 1996, n. 127/E, è stato ulteriormente precisato che le prestazioni di servizi, consistenti nel prestito d'uso di oro, effettuate da operatori economici nei confronti delle aziende orafe sulla base delle clausole contrattuali esaminate con la richiamata circolare n. 293/E del 1995, sono esenti dall'IVA, analogamente alle cessioni dello stesso bene disciplinate dall'articolo 10, n. 11, del citato decreto n. 633 del 1972.

Come chiarito con la risoluzione n. 96/E del 2007, in relazione al prestito d'uso di platino, i corrispettivi pagati per la citata prestazione di servizio scontano l'aliquota ordinaria (ora del 21 per cento) analogamente alle cessioni di platino. Nella medesima risoluzione è stato affermato, inoltre, in relazione all'importazione di platino, che l'IVA andrà corrisposta direttamente in dogana, non potendosi applicare le disposizioni contenute nell'articolo 70, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, secondo cui l'IVA è assolta con il meccanismo dell'inversione contabile (cd reverse charge), in quanto tali disposizioni si riferiscono alle importazioni di materiale d'oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325/1000 o di argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900/1000 e dei beni indicati nel settimo ed ottavo comma dell'articolo 74.

Ai fini delle imposte sui redditi si ritiene che il costo relativo alle somme corrisposte alla banca per il prestito d'uso del metallo prezioso, rappresentato in bilancio secondo corretti principi contabili, assuma rilevanza come costo di esercizio (quale autonomo costo per servizi) ovvero come parte del costo di fabbricazione in base al disposto dell'articolo 110, comma 1, lett. b) del TUIR (quale costo delle materie prime).

Ai fini IRAP, il medesimo costo sarà computato in diminuzione nella relativa base imponibile in quanto imputato in una sezione del conto economico rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

2. Il prestito d'uso nelle operazioni con l'estero

Per quanto concerne la disciplina IVA delle operazioni con l'estero evidenziate nell'istanza, si confermano, preliminarmente, i chiarimenti forniti con la richiamata risoluzione n. 96/E del 2007, a proposito del prestito d'uso di platino. Si rinvia, inoltre, a quanto chiarito con la circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, per quanto concerne le nuove disposizioni sulla territorialità dei servizi, introdotte con il D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, e, infine, alla risoluzione 2 agosto 2007, n. 200/E, relativamente alle prestazioni di servizi di lavorazione da eseguire in Italia su beni di proprietà di un soggetto UE ed ai relativi adempimenti.

Per quanto concerne la disciplina IVA applicabile alle singole operazioni in cui si articola la complessa fattispecie rappresentata, si fa presente quanto segue.

1. La ricezione del materiale contenente residui di metalli preziosi da trattare (c/lavorazione), comporta adempimenti differenti a seconda che il cliente per il quale deve essere effettuata la lavorazione sia o meno un soggetto comunitario. In particolare:

se il cliente è extra UE, il materiale dovrà essere oggetto di perfezionamento attivo ovvero di immissione in libera pratica con assolvimento dei dazi e dell'eventuale IVA; se il cliente è UE, l'introduzione della merce in conto lavorazione non costituirà, in un primo momento, un acquisto intracomunitario ma dovrà essere compilato l'elenco INTRA acquisti relativamente alla parte statistica (codice 4) e dovranno essere effettuate le annotazioni nel registro delle movimentazioni di merci non traslative della proprietà, salvo quanto si dirà in seguito, al punto 4.

2. La lavorazione del materiale in favore del cliente straniero soggetto passivo d'imposta per estrarre il metallo prezioso costituirà una prestazione di servizi non rilevante in Italia per carenza del requisito territoriale, atteso che, ai sensi della regola

ordinaria dettata dall'articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 per i rapporti B2B, l'operazione è rilevante nel paese del committente. Pertanto l'operazione sarà fuori campo IVA e nel caso di cliente comunitario dovrà essere compilato il modello INTRA servizi per la lavorazione.

3. Per quanto concerne le prestazioni di prestito d'uso rese dalla banca estera, comunitaria o no, si concorda con quanto esposto nel punto 3bis della soluzione prospettata dalla parte. Saranno, infatti, rilevanti in Italia - in base alla regola generale del committente di cui all'articolo 7ter del DPR n. 633 - le prestazioni di servizi relative al contratto in esame e i conseguenti adempimenti saranno assolti, a norma dell'articolo 17, secondo comma del DPR n. 633, dal committente nazionale. Questi assoggetterà o meno tali prestazioni ad imposta, come chiarito nella citata risoluzione n. 96 del 2007, a seconda del metallo oggetto del prestito d'uso, e compilerà il relativo modello INTRA.

4. La restituzione del metallo al cliente "estero su estero", a scarico c/lavorazione, comporterà:

se il cliente è extra UE, la nazionalizzazione del materiale qualora sia stato importato con il perfezionamento attivo, con conseguente assolvimento dei dazi e dell'eventuale IVA ovvero la non rilevanza dell'operazione nell'ipotesi in cui il materiale sia stato originariamente immesso in libera pratica;

se il cliente è soggetto UE, nel momento in cui si restituisce il metallo prezioso al cliente "estero su estero" e si determina la quantità di metallo prezioso che resterà in Italia, il soggetto stabilito in Italia dovrà procedere a regolarizzare l'acquisto intracomunitario dei beni che restano nella sua disponibilità emettendo autofattura per l'acquisto e, nel contempo, compilare il modello INTRA relativo agli acquisti, rettificando, altresì, le annotazioni sul registro delle movimentazioni di merce non traslative della proprietà.

5. Il successivo acquisto all'estero dell'oro per la chiusura del prestito d'uso concesso dalla Banca estera sarà non rilevante in Italia, atteso che il materiale verrà comunque trasferito dalla Banca al cliente estero e non sarà introdotto in Italia.

g

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio



1